

**Statuto dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’Ambiente della Sardegna
(FoReSTAS)**

Il presente Statuto disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’Ambiente della Sardegna (FoReSTAS), ai sensi dell’art. 35 comma 5 della L.R. n. 8 del 27 aprile 2016.

Titolo I

Natura, scopi e attività dell’Agenzia

Articolo 1 - Natura giuridica e sede legale

1. L’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’Ambiente della Sardegna (FoReSTAS), di seguito “Agenzia” è una struttura tecnico-operativa della Regione, costituita quale ente di gestione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo, di ricerca e sperimentazione nei settori forestale e ambientale.
2. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha potere regolamentare e gode di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile e finanziaria.
3. L’Agenzia è sottoposta all’attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 14/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L’Agenzia ha sede legale in Cagliari

Articolo 2 - Funzioni e attività

1. L’Agenzia esercita le funzioni di cui all’art. 37 della L.R. n. 8/2016 e tutte le ulteriori affidatele dalla legge e dagli atti di programmazione approvati dalla Giunta Regionale.
2. All’Agenzia è inoltre attribuito il compito di gestire il patrimonio forestale pubblico come definito dall’art. 15 della l.r. 27 aprile 2016 n. 8 e quello affidato in forma non onerosa per mezzo di apposite convenzioni, dai Comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione e operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale.
3. L’Agenzia si conforma a un principio di programmazione delle attività, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle linee gestionali contenuti negli strumenti della pianificazione forestale regionale e in attuazione del documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) di cui all’articolo 11 della L.R. n. 8/2016 e delle ulteriori direttive impartite: a) dalla Giunta regionale mediante deliberazione; b) dall’Assessore regionale competente in materia di ambiente.
4. I programmi di attività hanno durata triennale, con revisione annuale, e definiscono il quadro previsionale delle attività dell’Agenzia, le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie, i tempi di attuazione e i risultati da conseguirsi. I programmi di attività, redatti per ciascun complesso forestale e per i servizi centrali e territoriali, sono aggregati in un documento unitario che costituisce

il Piano della performance di cui al D.Lgs. n. 150/2009, a cui in generale l'Agenzia si conforma nella gestione del ciclo della performance.

5. L'adozione dei programmi di attività è preceduta dall'acquisizione del parere del Comitato territoriale di cui all'art. 5 del presente Statuto nonché di quello delle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono gli interventi previsti, anche ottenuto in apposite conferenze di servizi convocate in forma aggregata per tutte le amministrazioni comunali ricadenti nel medesimo complesso forestale.
6. I programmi di cui al presente articolo sono sottoposti ai controlli previsti dalla l.r. n. 14 del 15 maggio 1995.

Titolo II

Organi dell'Agenzia

Articolo 3 - Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) l'Amministratore unico;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti;
 - c) il Comitato territoriale.

Articolo 4 – L'Amministratore unico

1. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza, a seguito di procedura selettiva pubblica. L'Amministratore unico dura in carica cinque anni rinnovabili una sola volta e decade comunque al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale.
2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto dell'Agenzia.
3. L'Amministratore unico svolge le funzioni previste nell'art 42 comma 2 L.R. n. 8/2016 e le ulteriori affidategli dalla legge, dagli atti di programmazione e dal presente Statuto.
4. L'Amministratore unico adotta le proprie decisioni in forma di deliberazioni, soggette alla pubblicazione sul sito dell'Agenzia e, per lo svolgimento delle proprie attività, è supportato da un ufficio di segreteria costituito da dipendenti dell'Agenzia.

Articolo 5 – Il Comitato territoriale

1. Il Comitato territoriale è costituito dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che lo presiede, e da quattro rappresentanti indicati dal Consiglio delle autonomie locali scelti tra i sindaci in carica nei comuni in cui siano presenti terreni amministrati dall'Agenzia. Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, l'Amministratore unico. Il Direttore generale dell'Agenzia funge da segretario del Comitato.

2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione, restano in carica tre anni e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni dal termine della legislatura regionale e decadono allo scadere del mandato elettivo.
3. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive; in particolare: a) raccorda l'attività di gestione dell'Agenzia al sistema delle autonomie locali verificando l'andamento generale delle stesse ed esprimendo le proprie valutazioni e proposte; b) esprime parere sullo statuto e sulle sue modifiche nonché sul programma triennale e annuale delle attività.
4. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente; la convocazione può essere richiesta anche da tre componenti. Il Comitato assume validamente i propri pareri se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. I pareri sono assunti a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
5. I pareri del Comitato sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta formalizzata al Presidente dall'Amministratore Unico, decorsi i quali si prescinde dalle stesse. I componenti del Comitato svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo gratuito; agli stessi compete il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale n. 20/1995 e ss.mm.ii.

Articolo 6 – Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali. I membri del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore cui compete il controllo, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente. Nei confronti dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 20/1995.
2. Il Collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'Agenzia e sulle relative variazioni anche in termini di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Esercita, inoltre, le funzioni previste dall'art. 6 della L.R. 14/1995 e gli ulteriori compiti eventualmente assegnati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione. Si applicano, altresì, le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 7 – Il Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ad iniziativa dell'Assessore competente per materia, su proposta dell'Amministratore unico dell'Agenzia ed è scelto con procedura a evidenza pubblica tra i dirigenti del sistema Regione di cui all'art. 1, comma 2 bis, della L.R. n. 31/1998 o tra soggetti esterni in possesso del diploma di laurea magistrale o di laurea conseguita in base degli ordinamenti accademici antecedenti il DM 599/99, nonché di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.

2. La durata dell'incarico, le responsabilità e i compiti sono disciplinati secondo quanto previsto dalla L.R. n. 31/1998, e successive modifiche ed integrazioni. Il Direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Agenzia e svolge le funzioni conferitegli dall'art. 47 della L.R. n. 8/2016.
3. Ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L.R. n. 31/1998, il Direttore generale, all'atto del proprio insediamento, designa con apposito provvedimento il dirigente della direzione generale che lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione o di contemporanea assenza del direttore generale e del suo sostituto, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio fra quelli assegnati alla sede della direzione generale.

Articolo 8 - Incompatibilità e decadenza dei componenti degli organi

1. Si applicano ai componenti degli organi di cui all'articolo 3 le cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico previsti dalla normativa vigente. Per quanto compatibile, all'amministratore unico si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 20/1995 previste per i Presidenti degli enti
2. I componenti degli organi dell'Agenzia decadono dalla carica se interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
3. I componenti degli organi istituzionali sono soggetti al codice di comportamento dei dipendenti delle PA e al codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione regionale. Il mancato rispetto delle disposizioni del codice di comportamento può essere fatto valere mediante segnalazione al responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale competente alla nomina.

Titolo III

Struttura organizzazione e funzionamento

Articolo 9 - Struttura organizzativa e articolazione territoriale

1. L'Agenzia è organizzata in una Direzione generale, articolata in Servizi centrali, e in Servizi territoriali.
2. I Servizi sono strutture organizzative costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo. Ai Servizi sono preposti dirigenti.
3. La struttura organizzativa combina un modello gerarchico funzionale, specializzato per aree tematiche, rappresentato dai Servizi centrali, con un modello divisionale articolato per area geografica, rappresentato dai Servizi territoriali i quali agiscono sulla base delle direttive e indirizzi formulati dalla Direzione generale.
4. I Servizi territoriali sono articolati in conformità e coerenza con i Servizi ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
5. Il raccordo fra Direzione generale e Servizi territoriali avviene, oltre che attraverso l'attività di indirizzo e coordinamento rimessa al Direttore generale, anche attraverso tavoli tematici permanenti o temporanei che svolgono i compiti relativi ai temi correlati ad adempimenti nuovi, complessi o

prioritari e definiscono le modalità operative standard di svolgimento dei processi. I tavoli tematici possono essere configurati quali unità di progetto di cui all'art. 26 della l.r. 31/1998.

6. Le unità organizzative di livello dirigenziale si articolano in unità organizzative sub-dirigenziali, a presidio di significativi ambiti operativi. In particolare: i Servizi centrali si articolano in Uffici; i Servizi territoriali si articolano in Uffici e Complessi forestali. Sono altresì istituite aree (di livello sub dirigenziale) per le attività legale, di segreteria, di verifica dei programmi, di ricerca e trasferimento tecnologico e supporto dell'Amministratore unico e del Direttore generale.
7. Le aree di competenza dei servizi sono suddivise in Complessi forestali, aree vaste di carattere territoriale-geografico unitario a presidio di significativi ambiti tecnico-operativo-gestionali; questi, a loro volta, si articolano in Presidi Forestali (PF), ambiti di gestione diretta da parte dell'Agenzia, e in Unità di Competenza (UC), ambiti di intervento non ricadenti all'interno dei PF, che assicurano la concreta realizzazione degli interventi programmati attraverso la dotazione umana e strumentale assegnata all'Agenzia. Presso i servizi territoriali possono inoltre essere presenti unità organizzative specializzate (UOS). I PF possono assumere la denominazione di Presidio forestale demaniale (con specificazione del toponimo) nel caso in cui il compendio sia di proprietà regionale, e di Presidio forestale comunale (con specificazione del toponimo), nel caso in cui il compendio sia di proprietà comunale.
8. La struttura organizzativa generale dell'Agenzia, comprendente le unità organizzative di livello dirigenziale e la dotazione organica complessiva nonché gli indirizzi per la struttura di dettaglio da configurarsi in base al comma successivo, è adottata dall'Amministratore unico e sottoposta alle procedure di controllo di cui alla L.R. n. 14/1995.
9. La struttura organizzativa di dettaglio, comprendente le unità organizzative di livello sub-dirigenziale, è approvata dal Direttore generale nel rispetto dei principi di cui all'art. 46 comma 3 L.R. n. 8/2016 e degli indirizzi di cui al comma precedente.

Articolo 10 - Personale

1. Il personale dell'Agenzia si articola nella seguenti categorie:
 - dirigenti
 - quadri
 - impiegati
 - operai a tempo indeterminato e determinato.
2. I dirigenti sono preposti alla direzione dei servizi. In mancanza di dirigenti, le funzioni di direzione di servizio sono attribuite in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 28 della legge regionale n. 31 del 1998.
3. I quadri, ai sensi della legge 190/1985, costituiscono una categoria unitaria e distinta. Per l'accesso alla categoria dall'esterno è richiesto il diploma di laurea magistrale o di laurea conseguita in base degli ordinamenti accademici antecedenti il DM 599/99. Fatti salvi gli inquadramenti nel II livello operati sulla base di provvedimenti formali assunti alla data del 01.12.03, l'indennità è graduata in relazione alle specifiche funzioni svolte, restando comunque dovuto il trattamento economico previsto per il I livello.

4. Gli impiegati, sotto la direzione dei dirigenti e dei quadri responsabili degli uffici a cui sono preposti, collaborano alla gestione tecnica e/o amministrativa, nell'ambito delle mansioni di rispettiva pertinenza.
5. Gli operai svolgono compiti operativi che possono richiedere o meno una particolare qualificazione, specializzazione o l'impiego di particolari attrezzature. Fanno parte della dotazione organica dell'Agenzia gli operai a tempo indeterminato in servizio alla data di istituzione della stessa, gli operai a tempo determinato semestrale aventi diritto all'assunzione per l'annualità 2016 oltre a un contingente di 252 operai trimestrali a turno aperto reclutati attraverso il CSL in base alle convenzioni vigenti con le amministrazioni comunali.
6. Per esigenze specifiche legate ai lavori forestali come programmati negli atti di pianificazione triennale, all'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e di protezione civile, gli operai dell'Agenzia possono essere utilizzati nello svolgimento di attività per le quali è richiesta una specifica qualificazione o specializzazione, in base a criteri definiti con regolamento interno.
7. Il reclutamento del personale avviene con le modalità previste nell'art. 49 della L.R. n. 8/2016, sulla base di appositi regolamenti interni.
8. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato secondo le previsioni dell'art. 48 L.R. n. 8/2016.

Articolo 11 - Relazioni sindacali

1. L'Amministratore unico, salva la facoltà di delega al Direttore generale o ad altro dirigente, cura le relazioni con le Organizzazioni sindacali rappresentative, eccettuata la competenza in materia di contrattazione integrativa rimessa al comitato di cui all'art. 59 della L.R. n. 31/1998,.
2. Qualora la contrattazione collettiva o la Legge rinviino al livello dirigenziale (regionale o territoriale) la conclusione di specifici accordi, tali accordi sono negoziati e conclusi dal Direttore generale o dai Direttori dei Servizi territoriali.

Articolo 12 - Patrimonio e fonti di finanziamento

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da:
 - a) i beni affidati a qualsiasi titolo dalla Regione, a seguito delle procedure definite negli artt. 16 e seguenti della L.R. n. 8/2016;
 - b) gli altri beni comunque acquisiti.
2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
 - a) il fondo di dotazione;
 - b) il contributo ordinario a carico della Regione per i compiti istituzionali e per le spese relative al personale;
 - c) i finanziamenti e i contributi derivanti da norme regionali, statali o comunitarie;
 - d) i contributi concessi da enti o da privati interessati alle categorie di opere;
 - e) i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni affidati;
 - f) i proventi derivanti dall'esercizio di attività diverse;

g) ogni altro introito.

3. L'Agenzia succede nella titolarità dei beni strumentali e mobili dell'Ente Foreste della Sardegna.

Articolo 13- Ordinamento contabile e disposizioni finanziarie

1. L'Agenzia applica, ai fini contabili, il D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
2. Il bilancio di previsione, la cui unità di approvazione è l'azione, è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e merito di cui alla L.R. n. 14/1995, secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale.
3. A partire dall'esercizio 2017, ai fini dell'approvazione, il bilancio di previsione è accompagnato: dal programma triennale delle attività, dal piano degli indicatori rappresentativo dei servizi resi, delle relative entrate e dei benefici che l'Agenzia persegue attraverso le azioni. Il piano degli indicatori dimostra la coerenza degli obiettivi delle azioni con quelli del PFAR e del DEPF.

Articolo 14- Comunicazione istituzionale

1. L'Agenzia promuove l'accessibilità delle informazioni e dei dati, le relazioni con il pubblico e la trasparenza amministrativa anche attraverso la comunicazione istituzionale sui canali on-line quale parte integrante della comunicazione pubblica e strumento strategico per il miglioramento della relazione tra amministrazione e cittadino.
2. Strategie, direttive e indirizzi per l'attività di comunicazione sono definiti dall'Amministratore unico, attraverso l'adozione del Piano annuale di comunicazione dell'Agenzia, predisposto dalla Direzione generale, e l'emanazione di Linee guida integrate per la comunicazione (interna ed esterna), l'informazione, l'educazione ambientale e le relazioni multi-canale con il pubblico.
3. L'attuazione delle Linee guida e del Piano di comunicazione è curata dal Direttore generale, fatte salve le competenze assegnate dalla legislazione vigente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, per quanto attiene la trasparenza amministrativa e l'accessibilità delle informazioni per il cittadino, l'open-data, l'accesso civico.
4. Le attività di informazione e di comunicazione dell'Agenzia si esplicano, in stretto raccordo con la Presidenza della Regione e con l'ufficio Stampa dell'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, attraverso il contatto con il pubblico nelle sedi territoriali, con i servizi di informazione, educazione ambientale e formazione alla collettività, attraverso gli strumenti multi-canale per le relazioni con il pubblico (URP) e tramite il sito web istituzionale e le pagine social. La Comunicazione istituzionale può essere potenziata con particolari programmi previsti per specifiche iniziative.

Articolo 15- Pari opportunità e divieto di discriminazione

1. L'Agenzia applica il principio di parità di trattamento e divieto di discriminazione in ragione del genere, dell'etnia, della religione o delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale, nonché dell'appartenenza politica e sindacale.
2. L'Agenzia si impegna, attraverso l'applicazione di codici di condotta e di opportune misure organizzative, a prevenire e contrastare i fenomeni discriminatori, le molestie, gli atti di violenza fisica e psicologica e il fenomeno del mobbing.

Articolo 16- Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono proposte dall'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente, dal Comitato Territoriale o dal direttore Generale all'Amministratore Unico, e sono approvate con il procedimento previsto dall'articolo 35, comma 5 della L.R. 8/2016.

Articolo 17 - Disposizioni transitorie e finali

1. I richiami contenuti nel presente Statuto e relativi ad atti normativi, si intendono riferiti al testo vigente al momento dell'applicazione.
2. I regolamenti interni di organizzazione, funzionamento, amministrazione, finanza a contabilità dell'Agenzia sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella LR 31/1998 e sottoposti alle procedure di controllo di cui alla L.R. n. 14/1995; nelle more dell'adozione degli stessi, continuano a trovare applicazione i regolamenti adottati dal soppresso Ente Foreste della Sardegna, vigenti alla data di istituzione dell'Agenzia, in quanto compatibili con la normativa sopravvenuta.